

REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO  
DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ACCESSO  
ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU  
STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI  
VIAGGIATORI NEL SETTORE DEI TRASPORTI  
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Disciplina delle modalità di accesso agli esami di abilitazione, requisiti e  
titoli per l'ammissione, procedure d'esame.

(Delibera C.P. nn.140/91976 del 28/11/2007)  
(Delibera C.P. nn. 57/39090 del 15/6/2011)

**INDICE**

- ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 – NORME GENERALI
- ART. 3 – BANDO PUBBLICO
- ART. 4 – REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI
- ART. 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI
- ART. 6 – ESAME DI CONTROLLO
- ART. 7 – AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE
- ART. 8 – COMMISSIONE D'ESAME
- ART. 9 – AMMISSIONE AGLI ESAMI
- ART. 10 – QUESITI E TIPI DI ESERCITAZIONE
- ART. 11 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
- ART. 12 – PROCEDURE RELATIVE AGLI ESAMI
- ART. 13 – ESITI ESAME, VERBALE LAVORI, RILASCIO ATTESTATI
- ART. 14 – ACCERTAMENTI
- ART. 15 – ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA
- ART. 16 – ADEGUAMENTO NORMATIVO

## **ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Provincia di Ferrara gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alle professioni di trasportatore su strada, di merci per conto di terzi (di seguito denominato "trasportatore di merci") e di viaggiatori, nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ai sensi della normativa vigente statale e regionale di settore e delle relative disposizioni ministeriali.

L'idoneità professionale può essere conseguita in forma completa (nazionale ed internazionale), oppure per il solo ambito nazionale o, ancora, per il solo ambito internazionale per coloro che sono già in possesso del titolo di abilitazione nazionale, secondo le modalità indicate nel successivo art. 11.

## **ART. 2 – NORME GENERALI**

Gli esami di abilitazione si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.

Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Responsabile del Settore provinciale competente a sovrintendere alla loro effettuazione (di seguito denominato "Responsabile del Procedimento").

Gli esami di idoneità si svolgono, di massima, con la seguente frequenza temporale:

- trasportatore di merci: tre sessioni annuali;
- trasportatore di viaggiatori: due sessioni annuali.

In relazione al numero delle istanze pervenute nelle su richiamate tipologie d'esame, il Responsabile del Procedimento può assumere diverse determinazioni in ordine al numero delle sessioni d'esame ed eventualmente stabilire sessioni d'esame unificate per le due tipologie.

## **ART. 3 – BANDO PUBBLICO**

L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento delle idoneità professionali di trasportatore di merci e di viaggiatori viene operata mediante bandi pubblici, contenenti tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.

I bandi vengono pubblicati all'Albo Pretorio telematico della Provincia per giorni 30 (trenta), nel sito Web dell'Ente, nonché inviati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti Terrestri - Dir. Gen. Territoriale del Nord-Est - U.M.C. - di Ferrara - per opportuna conoscenza, e ai Comuni della provincia di Ferrara per la pubblicazione nei rispettivi Albi.

La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione per ciascun bando è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione. Al Responsabile del Procedimento è data facoltà di differire, per motivate ragioni, la scadenza di detto termine.

## **ART. 4 – REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI**

Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale alla direzione di attività di autotrasporto di merci e di viaggiatori, in campo nazionale ed internazionale, gli aspiranti in possesso - alla data di presentazione della domanda di partecipazione - dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) non essere interdetti giudizialmente;
- c) non essere inabilitati;
- d) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui alla L. 1423/56 e successive modificazioni ed integrazioni e alla L. 575/1965;
- e) titolo di studio di istruzione superiore di secondo grado a seguito di corso di durata triennale, quadriennale o quinquennale, ovvero avere assolto all'obbligo scolastico e superato il corso di formazione di cui all'art. 8, c. 6

del D.Lgs. n. 395/2000 e all'art. 8, c. 1, lett. a) della L.R. n. 9/2003, con indicazione dell'Ente formatore e del luogo in cui è stato seguito, ovvero per coloro che intendono sostenere l'esame di controllo previsto dall'art. 7, c. 4 del D.Lgs. n. 395/2000, di cui al successivo Art. 6) la dimostrazione di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno 5 anni nello svolgimento di attività di direzione di impresa di autotrasporto.

I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti dall'interessato unitamente al riconoscimento degli stessi effettuato a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente;

- f) residenza anagrafica o iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ovvero in mancanza di queste, residenza normale così come definita dall'art. 1 comma 4 del D.Lgs. 395/2000, nella provincia di Ferrara. Non sono ammessi candidati che abbiano nel territorio della provincia di Ferrara il solo domicilio;
- g) non aver sostenuto precedenti prove d'esame con esito negativo nella stessa abilitazione richiesta nei 3 mesi precedenti le prove d'esame previste dal bando;
- h) per il cittadino extracomunitario: titolo attestante la regolarità del soggiorno ai sensi della legislazione vigente in materia.

#### **ART. 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI**

Coloro che intendono conseguire le idoneità indicate all'Art. 1 del presente Regolamento, devono indirizzare apposita domanda in bollo del valore corrente alla Provincia di Ferrara con la quale dichiarano, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 4, nonché il tipo di esame che intendono sostenere.

La domanda può essere consegnata di persona direttamente agli uffici competenti della Provincia di Ferrara, ovvero può essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Bando pubblico può altresì prevedere la presentazione della domanda a mezzo fax ovvero per via telematica, fissandone le relative modalità.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria nell'importo fissato dalla L.R. 9/2003
- Allegato A. L'importo e le modalità di versamento di tale somma vengono indicati nel Bando pubblico. In nessun caso la somma verrà restituita.
- Attestato in originale rilasciato a seguito di superamento del corso di formazione richiamato all'art. 4 lettera e), per coloro non in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado o che non hanno diritto a sostenere l'esame di controllo.
- Con riferimento al solo esame di controllo, documentazione prevista al successivo art. 6.
- Per il cittadino extracomunitario, documentazione attestante la regolarità del soggiorno.
- Copia del titolo di studio conseguito all'estero e riconoscimento dello stesso effettuato a cura dell'autorità italiana competente.

#### **ART. 6 – ACCESSO ALL'ESAME DI CONTROLLO**

Per accedere all'esame di controllo di cui all'art. 7, c. 4 del D.Lgs. n. 395/2000 il candidato deve provare di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni nella direzione di attività all'interno di una o più imprese in possesso dei requisiti di legge.

Inoltre, le imprese di trasporto merci in conto terzi, dovranno essere iscritte all'Albo degli autotrasportatori di merci in conto terzi.

Le imprese per trasporto di viaggiatori dovranno essere in possesso della licenza o del diverso titolo previsto per l'esercizio dell'attività.

Le imprese nel periodo suddetto dovranno essere iscritte alla CCIAA per l'esercizio dell'attività di autotrasporto e in possesso di veicoli uso terzi.

L'esperienza pratica si considera:

- continuativa se è svolta senza alcuna interruzione, ovvero, con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;
- attuale se è in corso di svolgimento, ovvero, è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

L'esperienza pratica è valida per l'accesso all'esame di controllo se espletata in una delle seguenti posizioni:

- a) amministratore unico, ovvero membro del Consiglio d'Amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
- b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
- c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
- d) persona legata da rapporto di lavoro subordinato con inquadramento non inferiore al 2° livello del CCNL Autotrasporto e Spedizione Merci (**esame merci**) oppure non inferiore al 2° livello del CCNL Autoferrotranviari e al 10° livello del CCNL Noleggio (**esami viaggiatori**).

L'aver diretto l'attività di impresa di autotrasporto e ricoperto una delle su indicate posizioni deve essere dimostrato a mezzo di specifica documentazione con relativa dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000.

Le modalità previste per l'esame di controllo sono disciplinate nel successivo art. 11, ultimo comma.

#### ART. 7 - AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

**L'Ufficio** competente della Provincia di Ferrara:

- provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione. Il Bando pubblico informa gli interessati sulle comunicazioni previste ai sensi della L. 241/90. Il procedimento amministrativo deve concludersi con il rilascio dell'attestato abilitativo entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza del Bando stesso.
- redige l'atto dirigenziale di ammissione o di esclusione alla sessione d'esame.
- predispose l'elenco degli ammessi che viene pubblicato sul sito internet dell'Ente per giorni 15 (quindici) e inviato alla commissione d'esame comunica ai candidati esclusi, i motivi della non ammissione.

#### ART. 8 – COMMISSIONE D'ESAME

La Commissione d'esame unificata per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto terzi e di viaggiatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (d'ora in poi "la Commissione"), viene istituita ai sensi del D.Lgs. n. 395/2000 e della L.R. n. 9/2003 e s.m.i. con atto del Presidente della Provincia ed è composta come segue:

- Presidente designato dalla Provincia ed individuato nei ruoli della Dirigenza, ovvero fra i funzionari appartenenti al profilo tecnico o amministrativo di categoria D;
- un esperto designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Dir. Gen. Territoriale del Nord-Est - U.M.C. di Ferrara;
- un esperto nelle materie d'esame designato dalla Provincia.

Le funzioni di segreteria sono assicurate dal competente ufficio della Provincia.

Per ogni membro di cui sopra viene nominato almeno un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente.

I componenti non devono rivestire incarichi in seno ad associazioni professionali di categoria.

**In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile.**

A ciascun componente della Commissione, ovvero ai relativi supplenti vengono corrisposti, per ogni sessione d'esame, gettoni di presenza, determinati con separato atto dal Responsabile del Settore competente, di importo compreso tra i valori indicati nell'Allegato A, punto 2) della L.R. n. 9/2003 e s.m.i.

La Commissione d'esame ha una durata di 3 anni dall'atto di nomina e rimane comunque in carica fino a nuovo atto da parte del Presidente della Provincia.

#### **ART. 9 – AMMISSIONE AGLI ESAMI**

Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.

#### **ART. 10 – QUESITI E TIPI DI ESERCITAZIONE**

A cura della competente struttura del Ministero dei Trasporti, ai sensi dell'art. 8, c. 5 del D.Lgs. n. 395/2000 e s.m.i., viene reso pubblico l'elenco generale dei quesiti e dei tipi di esercitazione resi noti mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia di Ferrara.

#### **ART. 11 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI**

##### **A) Esame completo nazionale ed internazionale**

Le prove per il conseguimento delle idoneità professionali di trasportatore di merci e di viaggiatori vertono sulle materie, previste per ciascuna tipologia di esame, elencate nell'Allegato "A" al presente regolamento.

I testi delle prove, adeguatamente diversificati per garantire imparzialità e trasparenza, possono essere prodotti anche con metodo informatico.

L'esame consta di due prove scritte aventi le seguenti caratteristiche:

##### **1° prova scritta:**

60 domande a quiz con 4 risposte alternative, di cui 40 relative all'ambito nazionale e 20 relative all'ambito internazionale.

- I 60 quiz sono suddivisi nelle seguenti materie:
  - 20 quesiti equamente ripartiti tra Diritto civile, commerciale, tributario e sociale;
  - 10 quesiti sulla Gestione Commerciale e Finanziaria dell'azienda;
  - 10 quesiti sull'Accesso al mercato;
  - 10 quesiti sulle Norme Tecniche e Gestione Tecnica;
  - 10 quesiti sulla Sicurezza Stradale.
- 2 ore di tempo a disposizione.
- Punteggio massimo attribuibile: 60 punti.
- Un punto per ogni risposta esatta, zero punti per risposte errate o mancanti.
- Prova superata con punteggio minimo di 30 punti, rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia.

##### **2° prova scritta:**

- Un'esercitazione contenente 4 problematiche relative indifferentemente ad elementi dell'ambito nazionale e/o internazionale.
- 2 ore di tempo a disposizione.
- Punteggio massimo attribuibile: 40 punti.
- Prova superata con punteggio minimo di 20 punti, rispondendo in modo sufficientemente corretto ad almeno 3 problematiche su 4 contenute nell'esercitazione.

L'esame è superato, e quindi si ottiene l'idoneità professionale, se il punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi previsti per la 1° e la 2° prova sopra indicate, è di almeno 60 punti.

#### **B) Esame relativo al solo ambito nazionale.**

All'atto della domanda può essere richiesto di sostenere l'esame su argomenti vertenti il solo ambito nazionale.

L'esame consta dello stesso numero di prove di quello completo: 60 quiz suddivisi nelle materie previste ed una esercitazione, entrambe relative al solo ambito nazionale.

I tempi concessi per lo svolgimento e i criteri di valutazione delle prove seguono le medesime modalità dell'esame completo.

#### **C) Esame integrativo internazionale.**

All'atto della domanda può essere richiesto di sostenere l'esame su argomenti vertenti il solo ambito internazionale per coloro che sono già in possesso del titolo rilasciato per l'ambito nazionale.

L'esame consta dello stesso numero di prove di quello completo: 60 quiz suddivisi nelle materie previste ed una esercitazione, entrambe relative al solo ambito internazionale.

I tempi concessi per lo svolgimento e i criteri di valutazione delle prove seguono le medesime modalità dell'esame completo ad eccezione della prova quiz che si ritiene superata qualora il candidato risponda esattamente almeno al 50% dei quesiti a prescindere dalla materia.

#### **Esame di controllo completo o nazionale.**

Per i **candidati** che provino di aver maturato l'esperienza pratica di cui all'art. 6, le due prove scritte hanno le medesime caratteristiche già elencate per l'esame completo suindicato, ma la seconda prova scritta (esercitazione su un caso pratico) si considera superata con un punteggio minimo di 16 punti.

L'esame è superato e quindi si ottiene l'idoneità professionale se il punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi delle due prove è comunque di almeno 60 punti.

#### **Esame di controllo integrativo internazionale.**

Per i candidati che provino di aver maturato l'esperienza pratica di cui all'art. 6, le due prove scritte hanno le medesime caratteristiche già elencate per l'esame completo, ma la prova quiz si ritiene superata qualora il candidato risponda esattamente al 50% dei quesiti a prescindere dalla materia, mentre la seconda prova scritta si considera superata con un punteggio minimo di 16 punti.

L'esame è superato e quindi si ottiene l'idoneità professionale se il punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi delle due prove è comunque di almeno 60 punti.

### **ART. 12 – PROCEDURE RELATIVE AGLI ESAMI**

Dopo l'identificazione, ciascun aspirante sceglie il proprio elaborato relativo alla prova quiz in busta chiusa.

Quello relativo alla seconda prova scritta verrà consegnato solo alla fine della prova quiz.

L'esercitazione oggetto della seconda prova viene estratta da un candidato in sede d'esame tra le tre scelte dalla Commissione, per ogni tipologia d'esame.

Solo al termine della prova quiz al candidato può essere consentita l'eventuale uscita temporanea, previa sigillatura della prova già svolta. La correzione della seconda prova scritta avviene, garantendo l'anonimato del candidato, solo qualora l'esito della prova a quiz sia risultato positivo.

### **ART. 13 - ESITI DELL'ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI**

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'esito degli esami che viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico per giorni 15 (quindici) e nel sito internet dell'Ente.

Di tutta la sessione d'esame la Commissione redige processo verbale.

L'ufficio competente, sulla base delle risultanze del verbale, provvede al rilascio degli attestati abilitativi previa consegna da parte dell'interessato di marca da bollo del valore corrente da apporre sull'attestato.

L'attestato rilasciato certifica l'abilitazione professionale conseguita di tipo nazionale, internazionale o nazionale e

internazionale.

L'elenco dei candidati idonei viene trasmesso, ai sensi dell'art. 9, c. 2 del D.Lgs. n. 395/2000, al Ministero competente ai fini della tenuta dell'elenco nazionale delle persone alle quali è stato rilasciato l'attestato.

#### **ART. 14 – ACCERTAMENTI**

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, la Provincia di Ferrara effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione e in tutti i casi vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione ai fini dell'ammissione all'esame.

Qualora nei controlli di legge venga accertato che il candidato ha partecipato all'esame in difetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento e da lui autocertificati, il Responsabile del Settore competente segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria e provvederà alla revoca dell'eventuale attestato rilasciato.

#### **ART. 15 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA**

E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.

Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

#### **ART. 16 – ADEGUAMENTO NORMATIVO**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali, statutarie.

In tal caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.